
COMUNE DI MIGLIEGLIA



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

del 1° gennaio 2019

R.rifiuti REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

INDICE**CAPITOLO I Disposizioni generali**

Art. 1	Campo d'applicazione
Art. 2	Principi della gestione dei rifiuti
Art. 3	Compiti del Comune
Art. 4	Definizioni
Art. 5	Obblighi dei detentori di rifiuti
Art. 6	Eccezioni e modalità particolari di consegna
Art. 7	Divieti

CAPITOLO II Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8	Raccolta dei rifiuti urbani
Art. 9	Utenti autorizzati
Art. 10	Imballaggi, contenitori ed esposizione
Art. 11	Rifiuti esclusi dalla raccolta
Art. 12	Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
Art. 13	Sospensione del servizio

CAPITOLO III Finanziamento

Art. 14	Principio
Art. 15	Tassa base
Art. 16	Tassa sul quantitativo
Art. 17	Altre tasse causali
Art. 18	Esigibilità

CAPITOLO IV Norme finali

Art. 19	Attuazione e misure d'esecuzione
Art. 20	Rimedi giuridici
Art. 21	Contravvenzioni
Art. 22	Entrata in vigore e abrogazione

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Miglieglia nonché il relativo finanziamento.
2. Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. Nello specifico il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile, il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
2. Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Compiti del Comune

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
2. In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti

Art. 4 Definizioni

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. sono considerati tali:
 - a) I rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) I rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) Le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio, o ad un trattamento speciale.
2. I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
3. Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
2. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

3. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
4. I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
5. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
6. Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

1. In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di 1 anno e può essere rinnovata.
2. Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiori rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
3. Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche tritati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato i rifiuti di ogni natura;
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori presso i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

CAPITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

1. Il Municipio organizza i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:
 - a) La frequenza di raccolta dei rifiuti urbani;
 - b) Giorni e fasce orarie di apertura/uso dei punti/centri di raccolta
2. In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade di servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 9 Utenti autorizzati

1. Riservati eventuali accordi con altri comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche residenti o soggiornanti e persone giuridiche aventi attività nel Comune.
2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune di Miglieglia non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizione

1. I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi adibiti alla raccolta.
2. Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
3. Per complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali, istituti, strutture alberghiere o ospedaliere che producono un volume di rifiuti maggiore di 1'000 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei singoli privati.
4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

1. Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) Apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti;
 - b) Apparecchi refrigeranti;
 - c) Tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) Veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) Rifiuti edili;
 - f) Cadaveri e carcasse animali, scarti di macelleria;
 - g) Sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h) Residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) Materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) Polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k) Fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l) Pneumatici;
 - m) Scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) Residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincature;
 - o) Veleni;
 - p) Emulsioni e miscele bituminose;
 - q) Pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) Medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) Carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini, stufe e caldaie;
2. I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
3. In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti, esclusi dal servizio di raccolta

1. I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.
3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO III FINANZIAMENTO**Art. 14 Principio**

1. Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
2. Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tasse sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).
3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) Quelli amministrativi e del personale;
 - b) Di informazione e sensibilizzazione;
 - c) Di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - d) Di investimento;
 - e) Gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche residenti e giuridiche aventi attività nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie.
3. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
4. Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento. I casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

a) persone fisiche: economie domestiche composte da una persona domiciliata/residente al beneficio di AI/AVS con prestazione complementare	da fr.	90.00	a fr.	160.00
	da fr.	50.00	a fr.	100.00
b) persone fisiche: economie domestiche composte da due o più persone domiciliate/residenti	da fr.	110.00	a fr.	200.00
c) persone fisiche (per unità abitativa) proprietari di residenze secondarie	da fr.	110.00	a fr.	200.00
d) persone fisiche (per unità abitativa): case vuote	da fr.	80.00	a fr.	140.00
e) piccoli negozi, chioschi, ecc.:	da fr.	80.00	a fr.	140.00
f) esercizio pubblici-ristorazione: fino a 100 posti interni ed esterni	da fr.	320.00	a fr.	560.00
oltre i 100 posti interni ed esterni	da fr.	400.00	a fr.	700.00
g) alloggi (oltre al ristorante): fino a 5 posti letto	da fr.	80.00	a fr.	140.00
da 6 a 10 posti letto	da fr.	240.00	a fr.	420.00
oltre 11 posti letto	da fr.	400.00	a fr.	700.00
h) campeggi:	da fr.	240.00	a fr.	420.00
i) aziende artigianali, imprese, uffici, studi e attività varie: solo titolare	da fr.	240.00	a fr.	420.00
da 2 a 5 dipendenti	da fr.	320.00	a fr.	560.00
da 6 a 10 dipendenti	da fr.	400.00	a fr.	700.00
da 11 a 30 dipendenti	da fr.	800.00	a fr.	1400.00
oltre i 30 dipendenti	da fr.	1600.00	a fr.	2800.00
j) depositi: fino a 100 mq	da fr.	80.00	a fr.	140.00
ogni ulteriori 50 mq	da fr.	40.00	a fr.	70.00
k) aziende agricole: fino a 10 UBG	da fr.	80.00	a fr.	100.00
da 11 a 30 UBG	da fr.	120.00	a fr.	210.00
oltre 30 UBG	da fr.	160.00	a fr.	300.00
l) ospedali, case anziani, scuole o altri considerati quali istituti di interesse pubblico:	da fr.	400.00	a fr.	700.00

Art. 16 Tassa sul quantitativo

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume dei rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, compresi i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi ufficiali e delle fascette per contenitori (IVA inclusa). Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio.
2. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo, tramite ordinanza, sulla base delle prescrizioni cantonali applicabili in materia. La tassa corrisponde a un valore stabilito nei limiti definiti dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.
3. Il Municipio può concedere delle agevolazioni per casi particolari con la fornitura di sacchi gratuiti; il criterio e il quantitativo saranno regolati tramite ordinanza.

Art. 17 Altre tasse causali

1. Per la consegna di grandi quantitativi di scarti vegetali è corrisposto un importo che il Municipio stabilisce tramite ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati di seguito:

Vegetali

**Per la consegna di rifiuti
vegetali eccedente i due m3**

- per ulteriore m3

da fr. 20.00 a fr.

50.00

2. Per la consegna di grandi quantitativi di rifiuti ingombranti è corrisposto un importo che il Municipio stabilisce tramite Ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati di seguito:

Ingombranti

**Per la consegna di rifiuti
ingombranti eccedente i due
m3**

m3

- per ulteriore m3

da fr. 20.00 a fr.

50.00

Art. 18 Esigibilità

1. La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.
2. Le tasse base corrispondenti alle categorie che sono in locazione negli stabili presenti su tutto il territorio comunale, vengono prelevate dal Municipio al proprietario dello stabile, quest'ultimo deve provvedere personalmente a riscuotere, da ogni inquilino, la corrispondente tassa base.
3. In generale tutte le tasse sono esigibili 30 giorni dalla data di fatturazione.
4. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione

1. Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in special modo per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. B LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
4. Se i rifiuti vengono smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
5. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 20 Rimedi giuridici

1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
2. Contro ogni decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a CHF 10'000.- le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono riservati i disposti della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
2. Il presente regolamento abroga il precedente Regolamento entrato in vigore dal 1. Gennaio 1994, e successive modifiche, come pure ogni altra disposizione in materia contraria o incompatibile.

*Regolamento adottato dall'Assemblea comunale in data 24.09.2018
Regolamento approvato dalla Sezione degli Enti locali in data 20.11.2018*

Allegati al presente regolamento

Elenco normative di riferimento a livello federale e cantonale

Elenco normative di riferimento:**A livello federale:**

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

A livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAMB);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1 luglio 1998;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.